

Attività I.P.P.C. funzionalmente connessa



Sede amministrativa e operativa:  
via Baione, 200 - 70043 - Monopoli (BA)

Sede legale:  
via Orti, 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR)

Attività I.P.P.C.



Sede amministrativa e operativa:  
via Baione, 200 - 70043 - Monopoli (BA)

Sede legale:  
via Orti, 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR)

**Modifica non sostanziale dell'A.I.A. n.323 del 01/09/2022  
di Ital Green Energy Srl e  
della società interconnessa Casa Olearia Italiana SpA  
per lo stabilimento di Monopoli (Ba)**

**Documentazione tecnica**

**CONSULENTE AMBIENTALE  
ESTERNO**

**Ing. Gianluca INTINI**



Nr. Certificato: 171013

**TECNOLOGIA E AMBIENTE SRL**  
Spin Off del Politecnico di Bari  
S.P 237 per Noci, 8  
70017 Putignano (BA)  
Tel. 0804055162

**Amministratore Unico**

**Sig. Antonio Pecchia**

Via Baione, 200  
70043 Monopoli (BA)

tel: 080 9302011

fax: 080 6901766

e-mail: energia@gruppomarseglia.com

pec: ige.ambiente@legalmail.it

coi.ambiente@legalmail.it

**ITAL**

37

Via Orti, 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (BA)  
Cod. Fisc. e P.IVA: 05363500728

ELABORATO

DATA

SCALA

ALLEGATO

Relazione descrittiva della modifica non sostanziale

02/2023

R.A

AGGIORNAMENTO

DATA

DESCRIZIONE


## INDICE

<b>1. PREMESSA</b>	<b>2</b>
1.1. Scarichi reflui industriali in rete AQP – SF1 –IGE e SF1-COI	3
1.2. Acque meteoriche di dilavamento avviate a recupero	5
<b>2. MODIFICHE NON SOSTANZIALI PROPOSTE</b>	<b>7</b>
<b>3. IMPATTI DETERMINATI DALLE MODIFICHE PROPOSTE</b>	<b>15</b>
<b>4. ELENCO ALLEGATI</b>	<b>16</b>

## 1. PREMESSA

Il complesso impiantistico in cui operano le ditte Ital Green Energy S.r.l. (per brevità **IGE**) e Casa Olearia Italiana S.p.A. (per brevità **COI**), è di proprietà del Gruppo Marseglia ed è ubicato all'interno della zona industriale di Monopoli (BA). Nel sito operano anche altre società del gruppo, con interessi economici estesi all'intero territorio nazionale.

IGE si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con tre centrali termoelettriche alimentate da biomasse solide o liquide, e con impianti fotovoltaici; COI è impegnata nella lavorazione di olio vegetale e nella valorizzazione di sottoprodotti del comparto oleario, in particolare alla estrazione di olio da sansa vergine con produzione di sansa esausta.

IGE svolge attività riconducibili al punto 2,<sup>1</sup>dell'Allegato XII alla parte II del D.Lgs.152/06, autorizzate con l'Autorizzazione Integrata Ambientale Statale rilasciata con D.M. n.331 del 23 novembre 2016. L'AIA include anche casa COI per via delle connessioni funzionali esistenti fra gli impianti delle due società.

**Recentemente, con D.M. n.323 del 01/09/2022 si è concluso l'iter di riesame complessivo, con valenza di rinnovo, dell'AIA per la verifica delle conclusioni sulle BAT di settore.**

Con particolare riferimento agli scarichi idrici, il rinnovo AIA prevede le seguenti prescrizioni n.42 e 43 (riferite ad IGE) e 189 e 190 (riferite a COI):

*“42 I reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP tramite lo scarico SF1 - IGE devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in rete fognante) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i., come riportato nella seguente tabella.*

*43 Le acque di dilavamento di prima e seconda pioggia, inviate a recupero tramite gli scarichi da SF3-IGE a SF5-IGE ad Ecoacque, devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i., come riportato nella seguente tabella.*

*189 I reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP tramite lo scarico SFI-COI devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in rete fognante) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i. come riportato nella seguente tabella.*

*190 Le acque meteoriche di dilavamento, inviate a recupero tramite gli scarichi da SF4-COI a SF13-COI ad Ecoacque, devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i., come riportato nella seguente tabella.”*

---

<sup>1</sup>Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW.

Tali prescrizioni riguardano, appunto, sia gli scarichi dei reflui industriali inviati alla rete fognaria gestita da AQP S.p.A., sia le acque meteoriche trattate ed inviate a recupero per usi industriali presso COI, per il tramite del Consorzio Ecoaque.

**Oggetto della presente istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1, del Codice Ambiente è la richiesta di modifica dei limiti riportati nelle tabelle citate nelle prescrizioni 42, 43, 189 e 190, nei termini che verranno specificati nei capitoli successivi. Inoltre, verrà illustrato come la modifica sia da intendersi non sostanziale in quanto non sono individuabili impatti ambientali peggiorativi rispetto a quanto autorizzato, né sono previste modifiche impiantistiche.**

**Inoltre, si chiede di modificare anche la prescrizione n.162 riguardante l'attività n.9 COI – Impianto di depurazione:**

*“162 L'Attività n. 9 – Impianto di depurazione è autorizzata per una capacità produttiva massima di 40 m<sup>3</sup>/h a ciclo continuato sulle 24 ore per tutto l'anno con un massimo previsto di 330 giorni.”*

Si chiede di eliminare la frase “con un massimo previsto di 330 giorni” in quanto l'impianto di depurazione, così come autorizzato, lavora a ciclo continuato ed è a servizio di tutte delle società operanti nell'opificio industriale. Pertanto si prevede il suo funzionamento alla massima capacità produttiva per 365 giorni l'anno. **Anche tale modifica è da ritenersi non sostanziale in quanto non comporta nessuna variazione di capacità produttiva o impiantistica rispetto a quanto autorizzato**, ma si traduce in una mera precisazione formale.

### **1.1. SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI IN RETE AQP – SF1 –IGE E SF1-COI**

Con specifico riferimento agli scarichi dei reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP, **SF1 – IGE e SF1 – COI** si precisa quanto segue.

Le due società sono autorizzate allo scarico in fogna anche con le autorizzazioni rilasciate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (A.Q.P. S.p.A) n.1112R/2021 per IGE (Allegato 1) e n.1380R/2020 per COI (Allegato 2).

Nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, dapprima nelle osservazioni formulate dalle società in relazione alla prima versione del PIC (PEC del 25/05/2022), e successivamente nella nota trasmessa con PEC del 20/10/2022 (Allegato 3) si evidenziava la necessità di includere esplicitamente nel capitolo 12 dell'AIA anche le autorizzazioni allo scarico in fogna (scarichi SF1-IGE e SF1-COI), rilasciate da AQP S.p.A. Tale necessità, oltre ad essere prevista dall'art.29-quater, comma 11, del D.Lgs. n.152/2006, è anche espressamente contemplata nell'autorizzazione allo scarico n. 1112R/2021 rilasciata da AQP S.p.A. in favore di IGE (condizione n.15).

Come già rappresentato nella sopra citata nota del 20/10/2022, si fa presente che al momento entrambe le autorizzazioni allo **scarico in fogna** contengono una prescrizione che a parere delle scriventi società risulta non condivisibile e tecnicamente errata. Si tratta del divieto di scarico, **anche in tracce**, delle sostanze elencate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, con specifico riferimento alle sostanze **non scaricabili sul suolo** (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri).

Nell'autorizzazione in favore di COI, inizialmente il divieto era ancora più gravoso in ragione del generico richiamo al punto 2.1 dell'allegato n. 5 alla parte III del D.Lgs 152/06, che include anche lo scarico diretto nelle acque sotterranee. In seguito, considerato che il divieto derivava da una prescrizione contenuta nell'autorizzazione allo scarico concessa dalla Regione Puglia al depuratore comunale di Monopoli, nel quale confluiscono i liquami fognari cittadini e con essi quelli delle scriventi società, con nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190 la Regione Puglia ha specificato che il divieto **deve intendersi riferito alle sole sostanze non scaricabili sul suolo (nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190).**

È il caso di evidenziare che tale incongrua prescrizione, che senza alcuna motivazione e senza alcuna emergenza ambientale, neanche paventata, prevede **per lo scarico in fogna** il rispetto di condizioni che la legge riserva allo **scarico sul suolo**, è stata impugnata dinanzi al TAR Puglia sede di Bari (R.G. 591/2020 e 454/2021). Con sentenza del 10 ottobre u.s. il ricorso di COI è stato respinto sulla scorta di condizioni ritenute non condivisibili e quindi la società sta predisponendo appello al Consiglio di Stato.

In risposta alle richieste di IGE e COI di includere esplicitamente nel capitolo 12 dell'AIA anche le autorizzazioni allo scarico in fogna rilasciate da AQP S.p.A, **il Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica (MASE), con nota n.0158382 del 16/12/2022 (Allegato 4) ha invitato le società a presentare apposita istanza di modifica dell'AIA ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs. n.152/2006.**

Pertanto, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, le scriventi società, **senza acquiescenza e con salvezza degli esiti dell'appello in corso di proposizione**, perseguiranno con il massimo scrupolo il rispetto di tali limiti, nonostante le incognite di carattere tecnico e tecnologico connesse alla qualità delle acque che AQP somministrerà alle scriventi (ad esempio, in relazione alla presenza di mercurio e cadmio che potenzialmente sono contenute nella stessa acqua fornita da AQP). Ne consegue che i due scarichi dovranno rispettare i limiti previsti dalle due autorizzazioni concesse da AQP S.p.A. in essere e cioè:

- “a. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in rete fognaria, relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed olii animali/vegetali;*
- b. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l'impianto depurativo cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare;*
- c. divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5, con specifico riferimento alle sostanze non scaricabili sul suolo (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri), in ottemperanza a quanto prescritto nella D.D. 245 del 24/10/2019 della Regione Puglia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto depurativo di Monopoli, e a come chiarito dalla stessa Regione Puglia con nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190”.*

## **1.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AVVIATE A RECUPERO**

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, come riportato in AIA D.M. n.323/2022 (cfr. par.7.19), le aree di pertinenza di IGE e COI sono suddivise in diverse porzioni/bacini scolanti (n.3 per IGE e n.10 per COI), ognuna dotata di una autonoma rete di raccolta/convogliamento e impianto di trattamento delle acque meteoriche. Successivamente al trattamento le acque vengono tutte inviate a n. 2 serbatoi da 1.500 m<sup>3</sup> del “Consorzio Ecoacque srl”, al fine di essere riutilizzate (prevalentemente negli impianti produttivi di COI).

**Solo in caso di impossibilità a effettuare il riutilizzo**, le società sono dotate di pozzi disperdenti per lo scarico delle acque depurate nei primi strati del sottosuolo. Ad oggi l'impossibilità di effettuare il riutilizzo delle acque non si è mai manifestata, e pertanto gli scarichi in esame non sono mai stati utilizzati.

Gli scarichi di acque meteoriche nei primi strati del sottosuolo di IGE sono indicati con le sigle da **SF3 – IGE** a **SF5 – IGE**. Mentre gli scarichi di COI sono indicati con le sigle da **SF4 – COI** a **SF13 – COI**.

Nella precedente AIA D.M. n.331/2016, così come anche indicato alle prescrizioni n. 43 e n. 190 della nuova AIA (D.M. 323/2022), è previsto che le acque di dilavamento, inviate a recupero ad Ecoacque, **debbono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i.** Tuttavia, i limiti di alcuni parametri riportati nelle Tabelle contenute nelle sopra citate prescrizioni della nuova AIA, sono inspiegabilmente differenti da quelli previsti nella citata tabella 3 dell'allegato 5 al TUA, come di seguito illustrato.

n.	Parametro	Limite nella tabella alla prescrizione n. 43 e 190	Limite in tab. 3, all. 5, parte III <sup>a</sup> , D.Lgs 152/03 (scarico in acque superficiali)
6	Solidi sospesi totali (mg/L)	40	80
8	COD (mg/L)	100	160
32	Fosforo totale (come P)	5	10

A tal proposito si evidenzia che il Regolamento Regionale 18 aprile 2012, n. 8, che disciplina il riutilizzo delle acque reflue trattate, all'art. 10 prescrive il rispetto della tabella 3 dell'allegato 5 al TUA. Stessa prescrizione si ritrova nell'art. 4 del DM 16 giugno 2003 n.185, anch'esso relativo al riutilizzo delle acque reflue.<sup>2</sup> Si evidenzia, inoltre, che essendo l'acqua piovana destinata a recupero, **l'applicazione di limiti più restrittivi non comporta alcun beneficio ambientale.**

A fronte di tale inconfigurabile beneficio ambientale, le modifiche impiantistiche necessarie per assicurare il rispetto dei nuovi limiti comporterebbero costi considerevoli in quanto sarebbe necessario implementare ben n.13 impianti di trattamento delle acque meteoriche. Per tale ragione **si chiede che per le acque destinate al recupero tramite il consorzio Ecoacque sia prescritto il rispetto della tabella 3, allegato 5, parte terza del D.lgs 152/06**, così come prevedeva l'AIA originaria (DM 331/2016).

Qualora si renda necessario attivare gli scarichi nei primi strati del sottosuolo (si ribadisce, ad oggi mai accaduto) **saranno invece rispettati i nuovi limiti più restrittivi prescritti con l'AIA DM 323/2022.** Infatti, l'attivazione di tali scarichi potrebbe essere necessaria solo in presenza di eventi piovosi eccezionali, tali da riempire tutte le vasche a servizio dei n. 13 impianti di trattamento delle acque piovane e i due serbatoi da 1.500 m<sup>3</sup> del "Consorzio Ecoacque srl. In tal caso, le successive acque piovane destinate allo scarico dopo trattamento, proverrebbero dallo scorrimento su superfici in precedenza già dilavate da notevoli quantità di acqua piovana e quindi prive di contaminanti in quantità significative. **Con acque a basso carico inquinante, gli esistenti impianti sono sicuramente idonei a assicurare il rispetto dei nuovi limiti di emissione più restrittivi previsti nel riesame AIA, rispetto a quelli della sopracitata tabella 3.**

<sup>2</sup>In realtà il decreto menziona la tabella 3 del D.lgs 152/99 che ora corrisponde alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06.

## 2. MODIFICHE NON SOSTANZIALI PROPOSTE

In base a quanto sopra riportato, con la presente si chiede di modificare le prescrizioni 42 e 43 (per IGE) e 189 e 190 (per COI), sia in relazione ai limiti degli scarichi dei reflui industriali che ai limiti per le acque meteoriche inviate a recupero, come di seguito riportato.

Si chiede inoltre la modifica della prescrizione n.162 di COI.

### Prescrizione 42

In attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sull'appello in corso di proposizione per l'annullamento e/o la riforma della sentenza Tar Bari n. 1136/2022 -e quindi senza acquiescenza e con salvezza degli esiti del contenzioso pendente- si chiede di modificare la prescrizione come segue:

*“I reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP tramite lo scarico SF1 - IGE devono essere conformi ai limiti indicati nell'autorizzazione rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (A.Q.P. S.p.A) n.1112R/2021, come di seguito illustrato e riportato nella tabella seguente.*

- a. *il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in rete fognaria, relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed olii animali/vegetali;*
- b. *il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l'impianto depurativo cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare;*
- c. *divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5, con specifico riferimento alle sostanze non scaricabili sul suolo (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri), in ottemperanza a quanto prescritto nella D.D. 245 del 24/10/2019 della Regione Puglia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto depurativo di Monopoli, e a come chiarito dalla stessa Regione Puglia con nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190”.*



### **Prescrizione 43**

Si chiede di aggiornare la tabella riportata in questa prescrizione come segue. In particolare:

- ✓ si aggiornano i limiti della colonna “Scarico SF1 – IGE – Scarico in pubblica fognatura” in relazione alle modifiche richiesta per la prescrizione n.42;
- ✓ per i parametri Solidi Sospesi, COD e Fosforo totale, relativi alla colonna “Scarichi SF3-IGE SF4-IGE SF5-IGE”, si aggiornano i limiti considerando quelli previsti dalla Tab.3 (scarico in acque superficiali) dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006, così come previsto dalla prescrizione n.43 stessa, per le acque inviate a recupero;
- ✓ per i medesimi parametri citati sopra Solidi Sospesi, COD e Fosforo totale, relativi ai limiti dello scarico delle acque piovane (SF3-IGE SF4-IGE SF5-IGE), si aggiunge una nota in cui si indica che, nel caso in cui vengano attivati gli scarichi nei primi strati del sottosuolo mediante pozzi disperdenti, si rispetteranno i limiti più restrittivi pari a:

40 mg/L per Solidi sospesi totali

100 mg/L per COD

5 mg/L per Fosforo totale (come P)

Numero parametro 1520/6	Sostanze/parametri	Unità di misura	Scarico SF1 - IGE		Scarichi SF3-IGE SF4-IGE SF5-IGE	
			Scarico in pubblica fognatura	Frequenze minime di monitoraggio	Scarico in acque superficiali	Frequenze minime di monitoraggio
	Portata	-	-	Monitoraggio continuo	-	Monitoraggio continuo
1	pH		5.5-9.5	Trimestrale	5.5-9.5	Trimestrale
2	Temperatura	°C	(1)	Trimestrale	(1)	Trimestrale
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	Semestrale	Non percettibile con diluizione 1:20	Semestrale
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	Semestrale	Non deve essere causa di molestie	Semestrale
5	Materiali grossolani		Assenti		Assenti	
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/l	≤ 200	Trimestrale	≤ 80 (*)	Trimestrale
7	BOD (come O <sub>2</sub> ) (2)	mg/l	≤ 250	Trimestrale	≤ 40	Trimestrale
8	COD (come	mg/l	≤ 500	Trimestrale	≤ 160 (*)	Trimestrale
9	Alluminio	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale

Numero parametro 1520/6	Sostanze/parametri	Unità di misura	Scarico SF1 - IGE		Scarichi SF3-IGE SF4-IGE SF5-IGE	
			Scarico in pubblica fognatura	Frequenze minime di monitoraggio	Scarico in acque superficiali	Frequenze minime di monitoraggio
10	Arsenico	mg/l	≤ 0.5	Semestrale	≤ 0.5	Semestrale
11	Bario	mg/l	≤ 20	Semestrale	≤ 20	Semestrale
12	Boro	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
13	Cadmio	mg/l	≤ L.R.	Semestrale	≤ 0.02	Semestrale
14	Cromo totale	mg/l	≤ 2	Trimestrale	≤ 2	Trimestrale
15	Cromo VI	mg/l	≤ 0.2	Semestrale	≤ 0.2	Semestrale
16	Ferro	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
17	Manganese	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
18	Mercurio	mg/l	≤ L.R.	Semestrale	≤ 0.005	Semestrale
19	Nichel	mg/l	≤ 2	Mensile	≤ 2	Mensile
20	Piombo	mg/l	≤ 0.2	Semestrale	≤ 0.2	Semestrale
21	Rame	mg/l	≤ 0.1	Semestrale	≤ 0.1	Semestrale
22	Selenio	mg/l	≤ 0.03	Semestrale	≤ 0.03	Semestrale
23	Stagno	mg/l	≤ 10	Semestrale	≤ 10	Semestrale
24	Zinco	mg/l	≤ 0.5	Semestrale	≤ 0.5	Semestrale
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤ L.R.	Semestrale	≤ 0.5	Semestrale
26	Cloro attivo	mg/l	≤ 0.2	Semestrale	≤ 0.2	Semestrale
27	Solfuri (come	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
28	Solfiti (come	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
29	Solfati (come	mg/l	≤ 1,000	Semestrale	≤ 1,000	Semestrale
30	Cloruri (3)	mg/l	≤ 1,200	Semestrale	≤ 1,200	Semestrale
31	Fluoruri	mg/l	≤ 6	Semestrale	≤ 6	Semestrale
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/l	≤ 10	Trimestrale	≤ 10 (*)	Trimestrale
33	Azoto ammoniacale	mg/l	≤ 30	Trimestrale	≤ 15	Trimestrale
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/l	≤ 0.6	Semestrale	≤ 0.6	Semestrale
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/l	≤ 30	Semestrale	≤ 20	Semestrale
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 40	Semestrale	≤ 20	Semestrale
37	Idrocarburi	mg/l	≤ 5	Trimestrale	≤ 5	Trimestrale
38	Fenoli	mg/l	0.5	Semestrale	0.5	Semestrale
39	Aldeidi	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
40	Solventi organici	mg/l	0.2	Semestrale	0.2	Semestrale
41	Solventi organici azotati	mg/l	0.1	Semestrale	0.1	Semestrale

Numero parametro 1520/6	Sostanze/parametri	Unità di misura	Scarico SF1 - IGE		Scarichi SF3-IGE SF4-IGE SF5-IGE	
			Scarico in pubblica fognatura	Frequenze minime di monitoraggio	Scarico in acque superficiali	Frequenze minime di monitoraggio
42	Tensioattivi	mg/l	≤ 4	Semestrale	≤2	Semestrale
	Tensioattivi anionici	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
	Tensioattivi non ionici	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
	Tensioattivi	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
43	Pesticidi	mg/l	0.10	Semestrale	0.10	Semestrale
44	Pesticidi totali (esclusi i	mg/l	0.05	Semestrale	0.05	Semestrale
	Tra cui:	mg/l		Semestrale		Semestrale
45	- aldrin	mg/l	0.01	Semestrale	0.01	Semestrale
46	- dieldrin	mg/l	0.01	Semestrale	0.01	Semestrale
47	- endrin	mg/l	0.002	Semestrale	0.002	Semestrale
48	- isodrin	mg/l	0.002	Semestrale	0.002	Semestrale
49	Solventi	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
50	Escherichia coli	UFC/100	Nota	Semestrale	Nota	Semestrale
51	Saggio di tossicità acuta (5)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Semestrale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Semestrale

L.R. = limite di rilevabilità

(\*) nel caso vengano attivati gli scarichi nei primi strati del sottosuolo tramite pozzi disperdenti si devono rispettare i seguenti limiti:

40 mg/L per Solidi sospesi totali

100 mg/L per COD

5 mg/L per Fosforo totale (come P)

### **Prescrizione 189**

In attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sull'appello in corso di proposizione per l'annullamento e/o la riforma della sentenza Tar Bari n. 1136/2022, e quindi senza acquiescenza e con salvezza degli esiti del contenzioso pendente (Tar Bari R.G. 454/2021), si chiede di modificare la prescrizione come segue:

*"I reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP tramite lo scarico SF1 - COI devono essere conformi ai limiti indicati nell'autorizzazione rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (A.Q.P. S.p.A) n.1380R/2020, come di seguito illustrato e riportato nella tabella seguente.*

- a. *il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in rete fognaria, relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed olii animali/vegetali;*
- b. *il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l'impianto depurativo cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare;*
- c. *divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5, con specifico riferimento alle sostanze non scaricabili sul suolo (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri), in ottemperanza a quanto prescritto nella D.D. 245 del 24/10/2019 della Regione Puglia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto depurativo di Monopoli, e a come chiarito dalla stessa Regione Puglia con nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190".*

### **Prescrizione 190**

Si chiede di aggiornare la tabella riportata in questa prescrizione come segue. In particolare:

- ✓ si aggiornano i limiti della colonna "Scarico SF1 – COI – Scarico in pubblica fognatura" in relazione alle modifiche richieste per la prescrizione n.189;
- ✓ per i parametri Solidi Sospesi, COD e Fosforo totale, relativi alla colonna "Scarichi da SF4-COI a SF13-COI", si aggiornano i limiti considerando quelli previsti dalla Tab.3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006, così come previsto dalla prescrizione n.190 stessa, per le acque inviate a recupero;

- ✓ si prevede di aggiungere una specifica nota per i medesimi parametri citati sopra Solidi Sospesi, COD, Fosforo totale in cui si indica che, solo nel caso in cui vengano attivati gli scarichi nei primi strati del sottosuolo mediante pozzi disperdenti, si rispetteranno i limiti più restrittivi pari a:

40 mg/L per Solidi sospesi totali

100 mg/L per COD

5 mg/L per Fosforo totale (come P)

Numero parametro 1520/6	Sostanze/parametri	Unità di misura	Scarico SF1 - COI		Scarichi da SF4-COI a SF13-COI	
			Scarico in pubblica fognatura	Frequenze minime di monitoraggio	Scarico in acque superficiali	Frequenze minime di monitoraggio
	Portata	-	-	Monitoraggio continuo	-	Monitoraggio continuo
1	pH		5.5-9.5	Trimestrale	5.5-9.5	Trimestrale
2	Temperatura	°C	(1)	Trimestrale	(1)	Trimestrale
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	Semestrale	Non percettibile con diluizione 1:20	Semestrale
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	Semestrale	Non deve essere causa di molestie	Semestrale
5	Materiali grossolani		Assenti		Assenti	
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/l	≤ 200	Trimestrale	≤ 80 (*)	Trimestrale
7	BOD (come O <sub>2</sub> ) (2)	mg/l	≤ 250	Trimestrale	≤ 40	Trimestrale
8	COD (come	mg/l	≤ 500	Trimestrale	≤ 160 (*)	Trimestrale
9	Alluminio	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
10	Arsenico	mg/l	≤ 0.5	Semestrale	≤ 0.5	Semestrale
11	Bario	mg/l	≤ 20	Semestrale	≤ 20	Semestrale
12	Boro	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
13	Cadmio	mg/l	≤ L.R.	Semestrale	≤ 0.02	Semestrale
14	Cromo totale	mg/l	≤ 2	Trimestrale	≤ 2	Trimestrale
15	Cromo VI	mg/l	≤ 0.2	Semestrale	≤ 0.2	Semestrale
16	Ferro	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
17	Manganese	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
18	Mercurio	mg/l	≤ L.R.	Semestrale	≤ 0.005	Semestrale
19	Nichel	mg/l	≤ 2	Mensile	≤ 2	Mensile

Numero parametro 1520/6	Sostanze/parametri	Unità di misura	Scarico SF1 - COI		Scarichi da SF4-COI a SF13-COI	
			Scarico in pubblica fognatura	Frequenze minime di monitoraggio	Scarico in acque superficiali	Frequenze minime di monitoraggio
20	Piombo	mg/l	≤ 0.2	Semestrale	≤ 0.2	Semestrale
21	Rame	mg/l	≤ 0.1	Semestrale	≤ 0.1	Semestrale
22	Selenio	mg/l	≤ 0.03	Semestrale	≤ 0.03	Semestrale
23	Stagno	mg/l	≤ 10	Semestrale	≤ 10	Semestrale
24	Zinco	mg/l	≤ 0.5	Semestrale	≤ 0.5	Semestrale
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤ L.R.	Semestrale	≤ 0.5	Semestrale
26	Cloro attivo	mg/l	≤ 0.2	Semestrale	≤ 0.2	Semestrale
27	Solfuri (come	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
28	Solfiti (come	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
29	Solfati (come	mg/l	≤ 1,000	Semestrale	≤ 1,000	Semestrale
30	Cloruri (3)	mg/l	≤ 1,200	Semestrale	≤ 1,200	Semestrale
31	Fluoruri	mg/l	≤ 6	Semestrale	≤ 6	Semestrale
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/l	≤ 10	Trimestrale	≤ 10 (*)	Trimestrale
33	Azoto ammoniacale	mg/l	≤ 30	Trimestrale	≤ 15	Trimestrale
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/l	≤ 0.6	Semestrale	≤ 0.6	Semestrale
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/l	≤ 30	Semestrale	≤ 20	Semestrale
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 40	Semestrale	≤ 20	Semestrale
37	Idrocarburi	mg/l	≤ 5	Trimestrale	≤ 5	Trimestrale
38	Fenoli	mg/l	0.5	Semestrale	0.5	Semestrale
39	Aldeidi	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
40	Solventi organici	mg/l	0.2	Semestrale	0.2	Semestrale
41	Solventi organici azotati	mg/l	0.1	Semestrale	0.1	Semestrale
42	Tensioattivi	mg/l	≤ 4	Semestrale	≤ 2	Semestrale
	Tensioattivi anionici	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
	Tensioattivi non ionici	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
	Tensioattivi	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
43	Pesticidi	mg/l	0.10	Semestrale	0.10	Semestrale
44	Pesticidi totali (esclusi i	mg/l	0.05	Semestrale	0.05	Semestrale
	Tra cui:	mg/l		Semestrale		Semestrale
45	- aldrin	mg/l	0.01	Semestrale	0.01	Semestrale
46	- dieldrin	mg/l	0.01	Semestrale	0.01	Semestrale

Numero parametro 1520/6	Sostanze/parametri	Unità di misura	Scarico SF1 - COI		Scarichi da SF4-COI a SF13-COI	
			Scarico in pubblica fognatura	Frequenze minime di monitoraggio	Scarico in acque superficiali	Frequenze minime di monitoraggio
47	- endrin	mg/l	0.002	Semestrale	0.002	Semestrale
48	- isodrin	mg/l	0.002	Semestrale	0.002	Semestrale
49	Solventi	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
50	Escherichia coli	UFC/100	Nota	Semestrale	Nota	Semestrale
51	Saggio di tossicità acuta (5)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Semestrale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Semestrale

L.R. = limite di rilevabilità

(\*) nel caso vengano attivati gli scarichi nei primi strati del sottosuolo tramite pozzi disperdenti si devono rispettare i seguenti limiti:  
40 mg/L per Solidi sospesi totali  
100 mg/L per COD  
5 mg/L per Fosforo totale (come P)

## **Prescrizione 162**

Si chiede di modificare la prescrizione come segue:

*“162 L'Attività n. 9 – Impianto di depurazione è autorizzata per una capacità produttiva massima di 40 m<sup>3</sup>/h a ciclo continuato sulle 24 ore per tutto l'anno.”*

eliminando la frase “con un massimo previsto di 330 giorni” in quanto, come già esposto in premessa, l'impianto di depurazione (Attività n.9 di COI) così come autorizzato lavora a ciclo continuato ed è a servizio di tutte delle società operanti nell'opificio industriale. Pertanto si prevede il suo funzionamento alla massima capacità produttiva per 365 giorni l'anno.

### 3. IMPATTI DETERMINATI DALLE MODIFICHE PROPOSTE

Le modifiche proposte in relazione agli scarichi dei reflui industriali in rete fognaria (SF1-IGE e SF1-COI), prevedono l'applicazione di limiti addirittura più restrittivi di quelli previsti in AIA n.323/2022. Tra l'altro le società già rispettavano tali limiti più restrittivi, in quanto presenti nelle autorizzazioni rilasciate da AQP che, con la modifica proposta, sarebbero incluse nella vigente AIA. **Pertanto non sono previsti impatti negativi di nessun tipo, tantomeno impatti significativi.**

Anche in relazione alla modifica richiesta dei limiti per le acque meteoriche trattate inviate a recupero per usi industriali interni (limitatamente ai parametri Solidi Sospesi, COD, Fosforo Totale) non sono previsti impatti negativi e significativi di nessun tipo, in quanto tali acque non vengono scaricate nell'ambiente esterno ma riutilizzate nel sito.

Allo stesso modo, anche la modifica della prescrizione n.162 relativa all'attività n.9 COI – Impianto di depurazione **non comporta nessuna variazione di capacità produttiva o impiantista rispetto a quanto autorizzato**, ma una mera precisazione formale.

**In base a quanto esposto si conclude che le modifiche proposte sono da ritenersi non sostanziali.**



## 4. ELENCO ALLEGATI

- ✓ Allegato 1: Autorizzazione n.1112R/2021 rilasciata da AQP S.p.A a Ital Green Energy s.r.l.;
- ✓ Allegato 2: Autorizzazione n.1380R/2020 rilasciata da AQP S.p.A a Casa Olearia Italiana S.p.a.;
- ✓ Allegato 3: PEC del Gestore del 20/10/2022
- ✓ Allegato 4: Nota n.0158382 del 16/12/2022 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica